



Condominio: vietato fumare in tutti gli spazi comuni.

Il responsabile del rispetto della normativa negli ambienti comuni è l'amministratore.

di Lucia Izzo - Dal 2003 in Italia vige il **divieto di fumo**, praticamente in tutti i locali chiusi, a eccezione di apposite aree riservate ai fumatori (debitamente segnalate) e dei luoghi privati non aperti al pubblico. È stata la **legge Sirchia**, n. 3/2003 a stabilirlo e la stretta rimasta anche negli anni a venire, in particolare con i nuovi divieti introdotti in Italia per recepire quanto stabilito nella **direttiva 2014/40/UE**.

In pratica, il **d.lgs. n. 6/2016** ha esteso tale divieto anche alle pertinenze esterne delle strutture **universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici** e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS

Ancora, il divieto di fumo è stato esteso anche al **conducente di autoveicoli**, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Divieto di fumo: anche in Condominio?

Il dubbio è sorto in relazione alle **aree condominiali**, in particolare in quegli ambienti (scale, giardino, garage) che **sono in comunione** e dunque fruibili liberamente da tutti i condomini.

L'art. **1102 del codice civile**, dedicato alla comunione ma applicabile al Condominio stante il richiamo dell'art. 1139 del c. c., stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, **purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso** secondo il loro diritto.

Androni, pianerottoli, ascensori, scale e ambienti destinati a ospitare le riunioni condominiali, ad esempio, si ritiene **non possano essere equiparati alle abitazioni private**, dove fumare è consentito ai sensi delle disposizioni di legge. Infatti, tali spazi sono condivisi anche con altri soggetti, non solo gli altri condomini, ma chiunque per alcuni motivi vi si trovi **a transitare o lavorare** (postini, tecnici, portiere, ecc.).

Pertanto, il Ministro della salute ha precisato nella **nota 1505 del 24 gennaio 2005**, che le disposizioni antifumo vadano estese anche a tali ambienti, poiché ai soggetti summenzionati deve essere garantito il **rispetto del diritto alla salute**, fondamentale diritto indisponibile dell'individuo e interesse generale della collettività, costituzionalmente garantito nonché **ispiratore della normativa antifumo**, volta a tutelare dal fumo passivo i soggetti non fumatori.

Divieto di fumo: in Condominio è responsabile l'amministratore.

Il divieto **deve essere fatto rispettare in Condominio dall'amministratore**, come stabilisce l'accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004, intervenuto per attuare l'articolo 51, comma 7, della legge 3/2003.

La norma stabilisce che "i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i **responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto**".

Spetta all'amministratore, dunque, predisporre la **necessaria segnaletica antifumo e vigilare sul rispetto** delle norme, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, anche gli altri condomini e i frequentatori dello stabile potranno **effettuare richiami verbali** nei confronti dei trasgressori e procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo, **segnalando le violazioni alle autorità competenti**.

Nessun problema, ovviamente, per coloro che **fumano all'interno delle proprie abitazioni** e sulla loro proprietà, ad esempio balconi, giardini, terrazze. Tuttavia, la Corte di Cassazione, **sentenza n. 7875/2009**, ha riconosciuto come immissioni moleste di fumo di sigaretta gli effetti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo provocati da un **gruppo di individui, seppur limitato**.

Nel caso di specie le immissioni ritenute moleste erano quelle provenienti dal bar posto al piano terra che aveva danneggiato il residente al primo piano del **Condominio**. La Suprema Corte ha confermato il risarcimento di 10mila euro al condomino danneggiato.

Inoltre, è bene rammentare che i mozziconi di sigaretta devono essere smaltiti in sicurezza, **senza lanciarli dal balcone**, poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale **"getto pericoloso di cose"** (Buttare sigarette dal balcone è reato punito con l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206/00 euro).

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

Giuseppina Napolitano